



CITTA' DI ATRIPALDA

PROVINCIA DI AVELLINO

ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 17 del 16-02-2017

OGGETTO

GIUDIZIO CORTE APPELLO NAPOLI EREDI DE CAPRARIIS/COMUNE - APPELLO SENTENZA N. 3224/16 :
DETERMINAZIONI

L'anno duemiladiciassette il giorno sedici del mese di febbraio alle ore 18:30 nella Residenza Comunale, previo espletamento delle formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto Comunale, si è riunita la Giunta Comunale.

Presiede la seduta: Avv. Paolo Spagnuolo in qualità di Sindaco.

Partecipa all'adunanza, nell'esercizio delle sue funzioni, il Segretario Generale Dott. Beniamino Iorio.

Intervengono:

Spagnuolo Paolo	Sindaco	P
Tuccia Luigi	Vice Sindaco	P
Aquino Valentina	Assessore	P
Landi Domenico	Assessore	P
Prezioso Antonio	Assessore	P
Scioscia Fabiola	Assessore	P

Il Sindaco, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara aperta la seduta e la discussione sull'oggetto all'ordine del giorno.

Sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 267/00, come modificato dalle legge 213/12, hanno espresso i relativi pareri i responsabili dei Settori interessati come riportati in calce.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che :

- con atto di citazione dinanzi al Tribunale di Avellino, notificato in data 29/05/2006 , i Sigg.ri De Caprariis Crescenzo, Paolo e Aurelia, proprietari di fondi alla loc. Alvanite, espropriati per la realizzazione della strada di collegamento Alvanite/Novesoldi impugnavano la procedura espropriativa chiedendo la dichiarazione di illegittimità della stessa ed il risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti;
- con delibera di G.C. n° 167 del 13/10/2006 la G.C. stabiliva di resistere nel giudizio e con decreto sindacale n. 12060 del 24/10/2003 si nominava legale dell'Ente l'Avv.Vitagliano Sabino;
- con sentenza n° 814/13 il Tribunale accoglieva la domanda degli attori condannando il Comune al pagamento della somma di €. 261.037,57 maggiorata degli interessi al tasso di legge dalla decisione al saldo, nonché alla restituzione di mq. 1206 di terreno non destinati alla strada ed a rimborsare le spese processuali , liquidate in €. 12.800,00 di cui €. 600,00 per esborsi, importi maggiorati degli accessori come dovuti per legge e di quanto anticipato al C.T.U.
- con delibera n. 81 del 23 05/2013 la G.C. stabiliva di proporre appello e con decreto sindacale n. 9705 del 30/05/2013 si confermava l' incarico all' Avv.Vitagliano.
- la Corte d'Appello, con sentenza n. 3224 resa in data 08/09/2016, comunicata dall'Avv. Vitagliano con nota del 13/09/16 acquisita al prot. n. 18731 del 14/09/16, e notificata in data 20/10/2016 prot. n. 22065, decideva il giudizio nei seguenti termini :
Accoglie per quanto di ragione sia l'appello principale che l'appello incidentale e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata:
 - a) condanna il Comune di Atripalda al pagamento in favore di Crescenzo, Paolo ed Aurelia de Caprariis, a titolo risarcitorio, della somma di €. 253. 506,42, oltre interessi legali (tasso codicistico) dal 31 marzo 2013;
 - b) condanna il Comune di Atripalda a risarcire il danno derivato a Crescenzo , Paolo e Aurelia de Caprariis dall'illecita occupazione di mq. 1.206 del fondo non restituito dal 21 maggio 1996 e sino alla sua restituzione , il tutto secondo i criteri indicati al §9;
- condanna il Comune di Atripalda al pagamento in favore di Crescenzo, Paolo ed Aurelia de Caprariis delle spese del primo grado giudizio che si liquidano nella somma di €.12.000,00 (di cui €. 11.400,00 per competenze ed €. 600,00 per spese), oltre al rimborso forfettario (15% sulle competenze), IVA e C.P. A. sul dovuto, con attribuzione agli avv.ti Ermes Visconti e Filippo Maria Risconti, compensandole per il restante terzo e ponendo a carico definitivo del Comune quelle di c.t. u. ;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio;
- **con delibera** n. 185 del 10/11/2016 si stabiliva di richiedere la correzione della sentenza n. 3224 relativamente alle spese legali;
- **con nota** acquisita al prot. n.1959 del 26/01/2017 l'Avv. Vitagliano ha trasmesso copia dell'Ordinanza con la quale la Corte di Appello ha rigettato l'istanza proposta dal Comune , sul presupposto che non vi fossero le difficoltà interpretative lamentate ;
- **Letta** la nota prot. n. 21869 del 19/10/2016 con la quale l'Avv. Vitagliano, relativamente all'eventuale proposizione dell'appello esprime la seguente valutazione:
“- La Corte di Appello di Napoli, pur avendo ravvisato , in un primo momento

elementi di fondatezza della nostra eccezione di difetto di giurisdizione, tanto da concedere la sospensione della efficacia esecutiva della sentenza, con la motivazione che *"sussistono potenziali margini di accoglimento del gravame, con particolare riferimento al dibattuto problema del riparto di giurisdizione"*, ha poi, melius re perpensa, confermato sul punto la sentenza di primo grado, ritenendo sussistere la giurisdizione del Giudice adito, in considerazione della assoluta nullità ed inefficacia del decreto di esproprio a cagione tanto della mancanza di una valida e perdurante dichiarazione di pubblica utilità dell'opera (essendo del tutto inidonea allo scopo la mera riapprovazione del progetto esecutivo), tanto della omissione dei termini iniziali e finali della stessa.

Tali omissioni, a dire della Corte Territoriale, hanno reso l'agire del Comune in nessun modo ricollegabile ad un esercizio, anche abusivo, del potere della P.A. sicchè il risarcimento del danno connesso ad una tale occupazione sino a titolo rientrerebbe indiscutibilmente nella competenza del Giudice ordinario.

A parere dello scrivente, al cospetto di una giurisprudenza ancora fortemente divisa in ordine alla questione del riparto di giurisdizione in casi analoghi a quello che ci occupa, l'eventuale proposizione di un gravame dinanzi alla Suprema Corte si caratterizzerebbe per fortemente aleatoria, con il rischio, fra l'altro, di un aggravio di oneri, sia per il maturare di ulteriori interessi e rivalutazione, sia per spese di lite."

Sentito il consigliere delegato al contenzioso, Avv. Pascarosa, il quale non ritiene opportuno appellare la sentenza di che trattasi, condividendo le motivazioni sopra esposte;

Ritenuto quindi prestare acquiescenza alla sentenza di cui innanzi, non ravvisando elementi sostanziali a sostegno del prosieguo giudiziale;

Acquisito il visto di controllo tecnico/contabile, ai sensi del D.L. 174/2012 convertito in Legge n. 213/12,

Con votazione unanime legalmente espressa;

DELIBERA

Per quanto in premessa esposto, di fare acquiescenza e non proporre appello avverso la sentenza n. 3224 del 08/09/2016 emessa dalla Corte d'Appello e relativa al giudizio eredi De Caprariis/Comune, recependo in tal senso il parere dell'Avvocato dell'Ente nei vari gradi di giudizio.

LA STESSA GIUNTA

Rilevata l'urgenza;

Con votazione palese, unanime, espressa per alzata di mano;

DELIBERA

Di dare alla presente immediata esecuzione ai sensi dell'art. 134 – 4° comma T.U.E.L. n° 267 del 18.8.2000.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
F.to Avv. Paolo Spagnuolo

Il Segretario Generale
F.to Dott. Beniamino Iorio

Certificato di Pubblicazione

Certificasi dal sottoscritto Segretario che, giusta relazione dell'Istruttore addetto alle pubblicazioni, copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art.124, comma 1, del D.lgs n.267 del 18/08/2000, per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal 24-02-2017

Dal Municipio, li 24-02-2017

Il Segretario Generale
F.to Dott. Beniamino Iorio

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti di ufficio;

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 16-02-2017

Per espressa dichiarazione di immediata esecutività (art. 134 c. 4 D.lgs n. 267/2000).

Dal Municipio, li 24-02-2017

Il Segretario Generale
F.to Dott. Beniamino Iorio

VISTO DI Regolarità tecnica

Il Responsabile del Settore
F.to Dott.ssa Italia Katia Bocchino

VISTO DI Regolarità Tecnica

Il Responsabile del Settore
F.to Geom. Alfredo Berardino

VISTO DI Regolarità Tecnica

Il Responsabile del Settore
F.to Geom. Felice De Cicco

Per copia conforme al suo originale.

Dal Municipio, li 24-02-2017

Il Segretario Generale
Dott. Beniamino Iorio